

ARTICOLO PRENOTATO AL N. 135/2024  
DEL MODELLO 2/A/SG  
Oggi 06 FEB. 2024,

IL CANCELLIERE

CANCELLIERE

*Antonio Pansa*

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 3/2024

Sent. N. 3/2024

Cron. N. 146/2024

Rep. N. 5/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO

*Prima Sezione Civile*

*Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali*

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Gaetano Guglielmo	Presidente
dott. Maria Iandiorio	Giudice
dott. Pasquale Russolillo	Giudice rel. est.

Nel procedimento portante il n. 9 / 2024 P.U.

Su ricorso di:

██████████ A (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. FEDERICA VANACORE, giusta procura in atti

*Ricorrenti*

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

Rilevato che:

con ricorso depositato il 29 gennaio 2024, ██████████ ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata esponendo: 1) di non essere assoggettabile alla procedura di liquidazione giudiziale, in quanto privo della qualità soggettiva di imprenditore ed avendo maturato i propri debiti in parte nell'esercizio dell'attività professionale medica, in parte per ragioni estranee a tale professione; 2) di versare in condizione di sovraindebitamento, non essendo in grado di far fronte regolarmente alle obbligazioni contratte, così come desumibile sia dal rapporto fra il reddito netto familiare annuo (€ 86.000,00) e l'indebitamento complessivo, rappresentato da insoluti per complessivi € 590.000 euro circa, sia dall'esistenza iniziative esecutive già intraprese dai creditori, fra cui l'esecuzione forzata immobiliare sulla casa di abitazione promossa dal creditore ipotecario BNL S.p.a.;

Considerato che:

sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 C.C.I., atteso che il centro di interessi principali del ricorrente, da presumersi coincidente con la residenza familiare, è ubicato in Avellino;

l'art. 268 C.C.I. non prevede, neppure in caso di apertura della liquidazione controllata su istanza del debitore, la predisposizione di una proposta e di un piano diretti alla soddisfazione dei creditori, trattandosi di procedura liquidatoria a carattere universale che riguarda l'intero patrimonio del debitore;

da ciò derivano due conseguenze:

1) la procedura di regolazione dell'insolvenza va aperta senza previa instaurazione del contraddittorio con i creditori: si veda, al riguardo Trib. Verona, sent. 20/09/2022, secondo

cui “il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell’ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori” (reperibile sul web);

2) le attività di liquidazione sono integralmente demandate al liquidatore, il quale è chiamato a svolgere le attività di realizzazione dell’attivo previa predisposizione di un programma di liquidazione e nel rispetto delle procedure competitive, se del caso anche mediante subentro in eventuali procedure esecutive pendenti (artt. 272 e 275 C.C.I.). Ed invero, secondo Trib. Treviso, Sez. II, 22/6/2017, “benché la scelta di ricorrere alla procedura di liquidazione dei beni, ex art. 14-ter della legge n. 3 del 2012, quale alternativa alla proposta di composizione della crisi, possa essere rimessa al debitore, la natura e la struttura concorsuale e pubblicistica di tale procedimento non consente, una volta intervenuto il decreto di apertura del Giudice, al debitore di disporne liberamente. La legge, infatti, non prevede la possibilità di revocare detto decreto; altresì, la fase esecutiva, che a tale provvedimento consegue, resta, ai sensi dell’art. 14-quinquies, comma 4, della citata legge n. 3, aperta sino alla completa esecuzione del programma. Tra l’altro, gli interessi sottesi a tale procedura, collegati per lo più al soddisfacimento di tutti i creditori in ossequio alla regola della par condicio, non possono cedere rispetto ad una personale valutazione sulla non convenienza delle procedura nell’esclusivo interesse del debitore” (reperibile sul web);

ai fini dell’apertura del procedimento occorre dunque verificare: a) la legittimazione del debitore a richiedere l’accesso alla procedura *de qua*, essendo essa riservata a consumatori e professionisti, nonché ad imprese minori, anche se costituite in forma di società, ove sia dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all’art. 2 lett. d) C.C.I.; b) la condizione di sovraindebitamento, da ritenersi sussistente, per il solo caso di domanda proposta in proprio dal debitore, e diversamente dal caso di istanza del creditore, non solo nell’ipotesi di insolvenza, ma anche di crisi;

ai suddetti requisiti, in caso di ricorso proposto da debitore persona fisica, se ne aggiunge uno ulteriore, vale a dire l’esistenza di utilità presenti o concretamente realizzabili in prospettiva futura, e ciò in quanto all’incapiente è invece riservata la speciale procedura di esdebitazione diretta prevista dall’art. 283 C.C.I. (Trib. Busto Arsizio, decr. 28/9/2022,

secondo cui “nell’ipotesi in cui il patrimonio attivo da distribuire ai creditori concorsuali – privilegiati e chirografari – sia irrisorio o nullo, essendo sufficiente solo a soddisfare il credito prededucibile, l’apertura della procedura di liquidazione controllata sarebbe priva di qualsiasi utilità concreta per i creditori medesimi. Pertanto, in casi come quello esposto, il debitore, in presenza degli ulteriori presupposti di legge, deve richiedere l’esdebitazione dell’incapiente ai sensi dell’art. 283 CCIP”; in senso analogo Trib. Rimini, 5/10/2023; Trib. Palermo 30/9/2022 e Trib. Milano 2/9/2021, tutte reperibili sul *web*);

ritenuto che:

nella fattispecie ricorrono tutte le condizioni di legge per l’apertura della liquidazione controllata;

quanto al presupposto soggettivo, si ricava dalla documentazione in atti che l’origine dell’indebitamento a cui l’istante non riesce a far fronte, e che deve pertanto essere trattato in sede concorsuale in osservanza della *par condicio creditorum*, è di natura mista, derivando in parte dall’attività professionale medica, in parte da bisogni personali e familiari;

la liquidazione controllata è procedura liquidatoria a carattere residuale, riservata ad ogni sovraindebitato che non abbia accesso alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali; nel caso, dunque, di soggetto non imprenditore che non sia *ex lege* ammesso a procedure liquidatorie speciali, non rileva l’entità dell’indebitamento o del reddito annuo percepito, sicché, anche quando tali soglie siano eccedenti quelle dimensionali fissate per l’impresa minore, deve ritenersi in ogni caso consentito il ricorso alla liquidazione giudiziale;

sussiste poi la condizione oggettiva dello stato di sovraindebitamento, nella specie comprovato dall’esistenza di una procedura di pignoramento immobiliare che ha interessato l’immobile destinato a casa familiare (Trib. Avellino RGEI n. 115/2019), nonché da pignoramenti gravanti per circa euro duemila sullo stipendio mensile (v. cedolino paga di dicembre 2023), oltre che dal rapporto esistente fra il reddito residuo al netto delle trattenute (circa cinquemila euro) e le rate mensili che l’istante sarebbe chiamato a sostenere per onorare l’intero debito insoluto (circa seicentomila euro) nei dodici mesi, con evidente squilibrio finanziario (cfr. C.App. Brescia 4/10/2023, reperibile sul *web*);

la relazione del gestore della crisi, nell'attestare la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente e la situazione di insolvenza in cui egli versa, consente di ricostruire sulla base di precisi riscontri sia la massa passiva (cfr. elenco dei creditori), sia la massa attiva del patrimonio (inventario dei beni, visure ipocatastali, nonché dichiarazioni dei redditi dell'ultimo triennio);

sussiste senz'altro disponibilità di beni e risorse reddituali eccedenti i bisogni familiari che potranno essere destinati alla soddisfazione dei creditori, sicchè, anche sotto tale profilo, non si ravvisano ostacoli all'apertura della procedura concorsuale richiesta;

occorre, alla luce di tutto quanto sopra, procedere alla dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, non occorrendo ulteriormente verificare in questa fase le cause dell'indebitamento né l'esistenza di atti in frode, trattandosi di accertamenti da compiere esclusivamente ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione di diritto prevista dall'art. 282 C.C.I.;

il liquidatore dovrà peraltro verificare la possibilità di intraprendere o proseguire azioni dirette a far dichiarare inefficaci atti già compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice di procedura civile (art. 274 co. 2 C.C.I.);

considerato che il ricorrente ha chiesto:

di essere autorizzato all'uso di un'autovettura necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa;

la determinazione della quota di reddito esclusa dalla procedura perché destinata a soddisfare le esigenze di mantenimento del nucleo familiare;

con riferimento alla prima richiesta, relativa all'autovettura Jeep Renegade [REDACTED], occorre precisare che la liquidazione del patrimonio è procedura di natura concorsuale, che, dunque, necessariamente ricomprende la totalità dei beni del debitore (principio di universalità oggettiva), ivi compresi gli autoveicoli, non rientrando essi fra le eccezioni previste dall'art. 268 co. 4 C.C.I.; ne consegue che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati di proprietà del debitore, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione e stabilirne le modalità di liquidazione (sul punto cfr. Trib. Busto Arsizio 18 marzo 2021, reperibile sul *web*); è tuttavia indubbio che la disponibilità di un veicolo nell'arco temporale di svolgimento della procedura liquidatoria risponde alla

necessità, meritevole di tutela, di consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa; laddove si provvedesse all'immediata trascrizione del decreto di apertura della procedura di liquidazione, l'equipollenza fra tale provvedimento ed il pignoramento mobiliare di cui all'art. 521 bis c.p.c. avrebbe quale conseguenza l'obbligo di consegna del certificato di proprietà del veicolo e della carta di circolazione al liquidatore o ai soggetti da quest'ultimo incaricati della liquidazione, nonché, in caso di circolazione, il ritiro dei medesimo documenti e dell'automezzo da parte degli organi di polizia; occorre allora bilanciare le esigenze personali e familiari esposte, senz'altro meritevoli di tutela attesa la finalità protettiva che la normativa sul sovraindebitamento assolve a tutela della dignità della persona e del diritto al c.d. *fresh start*, con la natura di pignoramento generale che la legge attribuisce al decreto di apertura della liquidazione; tale bilanciamento potrà essere realizzato prevedendo la facoltà di utilizzazione della vettura indicata, con relativa annotazione di tale provvedimento nel pubblico registro automobilistico, salva la possibilità per il liquidatore di prevederne la vendita al termine delle operazioni di realizzazione dell'attivo, ove essa ancora abbia un valore residuo che ne renda possibile la collocazione sul mercato;

quanto alla richiesta di determinazione della quota di reddito sottratta alla procedura, deve anzitutto darsi conto del fatto che, con l'apertura del concorso dei creditori, viene meno l'effetto di indisponibilità delle quote stipendiali oggetto di cessione a garanzia di crediti o di pignoramento; l'apertura della liquidazione giudiziale comporta, infatti, a tutela della *par condicio creditorum*, la sopravvenuta inefficacia delle cessioni di quinto stipendiale, del tfr o dei trattamenti pensionistici con finalità autoliquidanti, nonché, analogamente, dell'assegnazione di redditi futuri in attuazione pignoramento presso terzi (Cass. 8 giugno 2020, n. 10867), in quanto tutti i creditori vanno necessariamente soddisfatti secondo le regole del concorso formale e sostanziale; il liquidatore dovrà, pertanto, assumere ogni iniziativa ex art. 274 CCI per assicurare la disponibilità delle suddette somme alla procedura comunicando al datore di lavoro la presente sentenza e diffidandolo dall'eseguire ulteriori trattenute stipendiali per il pagamento di crediti concorsuali;

alla luce della superiore conclusione il reddito da considerare ai fini della fissazione della soglia di esclusione è pari ad € 7.200,00 come risultante dalla relazione del gestore della crisi; partendo da tale importo è possibile anzitutto determinare la quota impignorabile ai sensi del

codice di procedura civile, che, stante il concorso di crediti eterogenei ammonta ad € 4.135,00; va peraltro osservato che l'art. 268 lett. b) CCII, quale norma speciale rispetto a quella del codice di rito, consente di valorizzare specifiche circostanze, ed in particolare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e della famiglia, senza dubbio maggiormente incisa da una procedura che coinvolge l'intero patrimonio, così da apportare al valore sopra determinato eventuali rettifiche; nel caso di specie va considerato che il nucleo familiare, monoreddito, si compone di quattro persone e che uno dei due figli, non economicamente autosufficiente, è studente universitario, sicché può essere sottratta alla massa dei creditori una quota di reddito maggiore, pari ad € 4.800,00, salvo successive ulteriori modifiche in corso di procedura su disposizione del giudice delegato in considerazione del mutamento delle circostanze (come ad esempio il rilascio della casa di abitazione e la locazione di altro immobile) o dell'indicazione di fatti in questa sede non riferiti;

il liquidatore comunicherà la presente sentenza al datore di lavoro in modo che siano versate direttamente alla procedura le eccedenze, fermo restando il diritto del ricorrente a percepire la quota reddituale netta di € 4.800,00, come sopra determinata;

resta inteso che tutti i guadagni del ricorrente eccedenti la soglia sopra determinata, anche se derivanti da altre attività professionali dipendenti o autonome, dovranno essere interamente attribuiti alla massa;

va tuttavia precisato che l'acquisizione dei redditi futuri alla procedura incontra il limite dell'esdebitazione di diritto, sicché laddove il beneficio sia concesso alle condizioni previste dalla richiamata norma non sarà più possibile l'acquisizione di utilità future, comprese le eccedenze reddituali, ferma restando la necessità di realizzazione dell'attivo già acquisito alla massa (al riguardo dovendo richiamarsi, in assenza di specifica previsione, quanto stabilito dall'art. 21 co. 3 della Direttiva n. 2019/1023 del Parlamento Europeo e del Consiglio; v. anche la recente Corte Cost. 19 gennaio 2024, n. 6 che, in motivazione, chiarisce *“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo”*);




la natura del presente procedimento svoltosi in assenza di contraddittorio e su ricorso dello stesso debitore esclude ogni statuizione in punto di spese;

P.Q.M.

**dichiara aperta la PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di**  
**[REDACTED];**

- a) nomina giudice delegato il **dott. PASQUALE RUSSOLILLO**;
- b) nomina Liquidatore l'avv. **CRISTIANO LA MARCA**, che autorizza sin d'ora all'apertura di un conto intestato alla procedura presso istituto di credito o ufficio postale a propria scelta non appena saranno disponibili somme liquide, ad erigere l'inventario senza l'assistenza del cancelliere, alla nomina di un perito stimatore che potrà assisterlo nelle operazioni di inventario, a comunicare la presente sentenza ai datori di lavoro dei ricorrenti per le finalità indicate in motivazione, ad accedere alle banche dati e ad acquisire la documentazione di cui all'art. 49 lett. f) C.C.I. con le modalità di cui agli artt. 155 quater, quinquies e sexies c.p.c.; dispone che il liquidatore: 1) faccia pervenire in cancelleria la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione della nomina, dando atto nella medesima dichiarazione dell'insussistenza di cause di incompatibilità previste nell'art. 358, comma 2, CCII, nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione; 2) provveda agli adempimenti di cui alle successive lettere f) e g) del dispositivo; 3) provveda agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss. C.C.I. nei termini ivi indicati, specificando, fra l'altro, nelle relazioni semestrali: -) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; -) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI;
- c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie ove non vi abbiano già provveduto con il ricorso introduttivo, nonché dell'elenco aggiornato dei creditori che il liquidatore provvederà se del caso a rettificare ai sensi dell'art. 272 C.C.I.;



- d) assegna ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I., con avvertimento in caso di mancata comunicazione dell'indirizzo PEC al quale ricevere le comunicazioni relative alla procedura le stesse avverranno mediante deposito in cancelleria;
- e) ordina al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura per la quale vi è autorizzazione all'utilizzo come da motivazione del presente provvedimento;
- f) dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Avellino;
- g) ordina la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati;
- h) fissa in € 4.800,00 netti mensili la somma occorrente al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia;
- i) per gli effetti di cui all'art. 282 C.C.I., dispone che in prossimità del decorso di tre anni il liquidatore trasmetta ai creditori e ai debitori una relazione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e sulle ragioni del sovraindebitamento, con particolare riguardo ai profili soggettivi necessari all'esdebitazione, anche al fine di acquisire eventuali osservazioni, depositando quindi una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio.

La cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alle parti e al liquidatore.

Così deciso in Avellino nella camera di consiglio del 6/2/2024

IL GIUDICE EST.

dot. Pasquale Russolillo  
*Pasquale Russolillo*



IL PRESIDENTE

dot. Gaetano Guglielmo  
*Gaetano Guglielmo*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 06 FEB. 2024

IL CANCELLIERE  
CANCELLIERE  
*Antonio Pesto*